

In nome e per conto della Prof.ssa **ANGELA CHIAVIELLO** ed in esecuzione dell' Ordinanza Collegiale Tar Campania Napoli IV Sezione n. 1974/2025, si trasmettono per la pubblicazione sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania per assicurare la notifica per pubblici proclami con le modalità disposte nella predetta ordinanza collegiale:

- 1) Ricorso;
- 2) Ordinanza Collegiale Tar Campania Napoli IV Sezione n. 1974/2025;
- 3) decreto di approvazione della graduatoria impugnata;
- 4) elenco dei controinteressati.

In conformità a quanto stabilito dall'Ordinanza di cui sopra, codesta amministrazione dovrà curare che sull' home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso. La pubblicazione dovrà rispettare le modalità ed i termini previsti dall'ordinanza di cui sopra. Sempre in conformità all'Ordinanza n.1974/2025, codesta amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrato dall'avviso.

Considerato che la parte ricorrente è stata onerata di depositare il predetto attestato entro il termine perentorio di 15 gg. dalla data di pubblicazione, si chiede sin da ora di provvedere sollecitamente al predetto adempimento, trasmettendo l'attestato allo scrivente difensore nel minor tempo possibile all'indirizzo p.e.c. da cui si scrive.


Vogliate farci conoscere, inoltre, le modalità per effettuare il versamento di 30 euro per l'attività di pubblicazione.

Si resta in attesa della pubblicazione, del relativo attestato e delle informazioni necessarie per il pagamento.

Si allegano i seguenti atti: Ricorso; Ordinanza Collegiale Tar Campania Napoli IV Sezione n. 1974/2025; decreto di approvazione della graduatoria impugnata

Napoli 11-03-2025

avv. Debora Chiaviello

**Debora
Chiaviello**
o 

Firmato digitalmente da
Debora Chiaviello
ID: c=IT, o=Debora Chiaviello,
dnQualifier=202505599514023,
serialNumber=3047,
CN=DEBORA
CHIAVIELLO,
sn=CHIAVIELLO,
givenName=DEBORA
Data: 2025.03.11 12:44:58
+01'00'



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

VIA PONTE DELLA MADDALENA, 55 – NAPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, l'art. 404, concernente le Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni, regolamento recante *“Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*, che prevede l'indizione di un concorso ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTO il Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”* ed in particolare l'articolo 59 che, al comma 10, prevede l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3 bis, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

VISTO il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

VISTO il Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112, ed in particolare l'articolo 20, recante *“Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR”*;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, recante *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”*;

VISTO il Decreto Dipartimentale 6 dicembre 2023, n. 2575, recante *“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”* ed in particolare l'art. 3, comma 6, ai sensi del quale, nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

VIA PONTE DELLA MADDALENA, 55 – NAPOLI

provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria Regione che delle ulteriori Regioni aggregate;

VISTO il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 90/2024, concernente *“Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023, n. 2575”*, ed in particolare l'Allegato 1 contenente il prospetto delle aggregazioni territoriali;

VISTO il Decreto Dipartimentale, n. 78 del 17 gennaio 2024, di rideterminazione del contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale;

VISTO l'art. 4 del D.D. 2575/2023, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati, ed in particolare il comma 6 ai sensi del quale *“I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa”*;

VISTO il Decreto Dipartimentale, n. 78 del 17 gennaio 2024, di rideterminazione del contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale;

VISTO l'art. 4 del D.D. 2575/2023, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati, ed in particolare il comma 6 ai sensi del quale *“I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa”*;

VISTO l'Allegato A al D.M. 205/2023, concernente i programmi di esame;

VISTO l'Allegato B al D.M. 205/2023, relativo alla valutazione dei titoli;

VISTO l'art. 9, comma 1 del D.M. 2575/2023, il quale dispone che *“Ciascuna graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'art. 13, commi 9 e 10 del Decreto ministeriale.”*;

RICHIAMATO il proprio decreto, prot. n. 19221 del 03.04.2024, e le successive rettifiche, relative alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe A028;

CONSIDERATO che, per la classe di concorso **A028 “Matematica e Scienze”**, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania è responsabile di detta procedura e dell'approvazione, come da citati prospetti aggregazioni e riparto dei posti, della relativa graduatoria di merito per le Regioni Campania e Calabria;

VISTO l'art. 12, comma 1, del D.M. 205/2023 inerente alle modalità di compilazione delle graduatorie di merito;

VISTA la graduatoria di merito compilata dalla Commissione esaminatrice conformemente a quanto disposto dall'art. 12 del D.M. 205/2023;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 5 dei D.P.R. n. 487/1994 e n. 82/2023, a mente del quale *“Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso”* nonché di quanto sancito dalla normativa vigente in materia di riserve di posti e delle riserve *ex lege* da considerare nelle graduatorie di merito, in particolare, dalla Legge n. 68/1999, dal D.Lgs. n. 66/2010 e dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

VIA PONTE DELLA MADDALENA, 55 – NAPOLI

RITENUTO pertanto di dover procedere – fatta salva la possibilità di operare successive rettifiche in base ad eventuali sopravvenienze – all'approvazione delle graduatorie di merito, di cui alla procedura concorsuale *de qua*, per la classe di concorso **A028 “Matematica e Scienze”**, per le Regioni Campania e Calabria

DECRETA

Art. 1) Sono approvate le graduatorie di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso **A028 “Matematica e Scienze”** per le Regioni Campania e Calabria allegate al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2) Le citate graduatorie vengono trasmesse all'Albo del sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE

Ettore Acerra

Documento f.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa



Firmato digitalmente da ACERRA ETTORE
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

All'albo

Responsabili del procedimento:

Luisa Franzese - Dirigente Ufficio VI

e-mail: luisa.franzese1@istruzione.it

Martina Addolorato -Funzionario Ufficio VI

e-mail: martina.addolorato1@istruzione.it

Anna Castellano – Funzionario Ufficio VI

e-mail: anna.castellano12@istruzione.it

Maria Cuciniello - Funzionario Ufficio VI

e-mail: maria.cuciniello6@istruzione.it

Amalia Russo - Funzionario Ufficio VI

e-mail: amalia.russo36@istruzione.it

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
 Concorso DD 2575/2023 - graduatoria di merito

Regione destinataria domanda: **CAMPANIA**

Classe di concorso: **A028 - MATEMATICA E SCIENZE**

Posti a bando: **39**

Pos.	Cognome	Nome	Inclusione con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Riserva 30%	Titoli di riserva
1	PAGNOZZI	MAURO		100,00	100,00	50,00	250,00	X	
2	COPPOLA	MARIANGELA		98,00	93,00	50,00	241,00	X	
3	FARINA	BIANCAMARIA		94,00	96,00	50,00	240,00		
4	VICIDOMINI	SALVATORE		90,00	99,00	50,00	239,00	X	
5	SVELTO	MARIA		96,00	92,00	50,00	238,00	X	
6	MAZZONE	GIOVANNA		92,00	95,00	50,00	237,00	X	
7	RAGUCCI	MONICA		92,00	94,00	50,00	236,00		
8	PASCARELLI	MARIA TERESA		94,00	91,50	50,00	235,50		
9	VOTINO	CAROLINA		92,00	93,00	50,00	235,00	X	X
10	VASSALLI	QUIRINO ATTILIO		92,00	93,00	50,00	235,00		
11	CAPASSO	ROSANNA		88,00	96,50	50,00	234,50	X	
12	STICCO	LUCIA		94,00	90,00	50,00	234,00	X	
13	SANNINO	FILOMENA		96,00	88,00	50,00	234,00		
14	BORRONE	ALESSIA		92,00	91,50	50,00	233,50	X	
15	ZARRELLA	ILARIA		92,00	91,00	50,00	233,00		
16	PARADISONE	VALERIA		100,00	94,00	38,75	232,75		
17	TAGLIAFERRI	DANIELA		90,00	99,00	43,25	232,25	X	
18	BORGIA	ALESSIA		90,00	92,00	50,00	232,00	X	
19	PORTOGHESE	TERESA		100,00	99,00	32,25	231,25	X	
20	COPPOLA	MARIA		98,00	83,00	50,00	231,00		
21	POETA	LOREDANA		86,00	93,00	50,00	229,00	X	X
22	PANARO	ROSSELLA		92,00	93,50	32,25	217,75	X	X
23	SEPE	ANGELA		98,00	100,00	18,50	216,50		X
24	SCHIAVONE	MARILENA		88,00	94,00	30,75	212,75	X	X
25	SAGGESE	MARIA ROSARIA		90,00	83,00	39,25	212,25	X	X
26	ESPOSITO	DIANA		92,00	99,00	21,25	212,25		X
27	VITALE	YLENIA		88,00	98,00	25,25	211,25	X	X
28	PRAGLIOLA	CATERINA		88,00	85,00	29,75	202,75	X	X
29	DI MARTINO	GIOVANNA		82,00	93,00	26,00	201,00	X	X
30	PERNA	ELEONORA		88,00	90,00	22,00	200,00		X
31	LA MONTAGNA	CARMELA		88,00	92,00	18,75	198,75		X
32	SANSONE	DANIELA		86,00	75,00	35,25	196,25	X	X
33	CANTILE	GIOVANNA		82,00	81,00	32,50	195,50	X	X
34	GALDIERI	ANGELA		90,00	80,00	25,25	195,25	X	X
35	TARANTINO	KATYA		80,00	81,00	33,50	194,50	X	X
36	CARBONE	DALILA		72,00	87,50	30,75	190,25		X
37	CIOPPA	ANGELA		78,00	86,50	25,25	189,75	X	X
38	SIMIOLI	SONIA		76,00	94,00	17,25	187,25	X	X
39	RUBERTI	MARIANA		88,00	75,00	20,00	183,00		X

* Precedenza a parità di punteggio (art 5 c.4 DPR 487/1994)

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Concorso DD 2575/2023 - graduatoria di merito

Regione destinataria domanda: **CALABRIA**

Classe di concorso: **A028 - MATEMATICA E SCIENZE**

Posti a bando: **6**

Pos.	Cognome	Nome	Inclusione con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Riserva 30%	Titoli di riserva
1	MIRANTE	TERESA		84,00	97,00	50,00	231,00		
2	CORIGLIANO	DOMENICA MARIA		96,00	91,00	39,25	226,25	X	
3	MORABITO	GIUSEPPE		96,00	100,00	30,00	226,00		
4	MAZZEI	GIANFRANCO		98,00	96,00	16,50	210,50		X
5	BASILE	CATERINA		96,00	94,00	18,50	208,50	X	X
6	DE ROSE	DANIELA		88,00	70,00	50,00	208,00		X

* Precedenza a parità di punteggio (art 5 c.4 DPR 487/1994)

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – NAPOLI

RICORSO EX ART. 116 C.P.A

Per la dott.ssa **ANGELA CHIAVIELLO** nata a Eboli (SA) il 04-11-1975 (cf: CHVNGL75S44D390Y) e residente in Napoli alla via Foria n. 76, rapp.ta e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato ed allegata al presente atto, dall'Avv. Debora Chiaviello (C.F. CHBDBR77S62A717U) con cui elett.te domicilia in Napoli alla Via Alcide De Gasperi, 33.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 125-133-134-176 c.p.c., così come modificati dal decreto legge 14.03.2005 convertito in legge 14.05.2005 n.80, ss.mm.ii., nonché dall'art. 25 della legge 12.11.2011 n. 183, il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere gli avvisi così come previsti dagli articoli sopra indicati ai seguenti recapiti e-mail box: avv.deborachiaviello@pec.it

CONTRO

- **Il Ministero dell'Istruzione e del merito** (cf: 80185250588) in persona del legale rapp.te p.t.
- **L'ufficio scolastico regionale per la Campania** (cf: 80039860632) in persona del legale rapp.te p.t.

E NEI CONFRONTI

Dell sig.ra **Pragliola Caterina** (cf: PRGCRN88L67F799I) residente in Giugliano in Campania alla via S. Francesco a Patria n. 85 - Scala: A -int 3 (ALL.1)

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

- Del silenzio – significativo (rigetto) illegittimamente formatosi il 27-11-2024 sull'istanza di accesso trasmessa a mezzo PEC all'USR Campania il 28-10-2024 (ALL.2);

- Della nota prot. N. 14165/2024 (ALL.3) rubricata “CHIARIMENTI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI E TITOLI DI RISERVA”, con la quale si rappresenta che non saranno esitate le istanze di accesso agli atti volte alla ostensione: a) dei titoli di riserva dei candidati vincitori poichè non in possesso della Amministrazione; b) degli elenchi con i nominativi dei candidati non vincitori, poiché tale documentazione non è prevista dal bando di concorso.
- Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente

NONCHE' PER LA DECLARATORIA E L'ACCERTAMENTO

Della fondatezza della istanza di accesso sopra richiamata e del conseguente diritto della ricorrente di esercitare il diritto di ostensione (visione ed estrazione copia) di tutta la documentazione ivi richiesta.

FATTO

Con istanza prot. N. 1374379 del 05-01-2024 (ALL.4), la ricorrente presentava domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 39 posti di docenti per la classe di concorso A028 nella Regione Campania, indetto con D.D.G. 2576/2023. Con nota del 23 ottobre 2024 (ALL.5), veniva pubblicata la graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso A028 per i soli candidati dichiarati vincitori tra cui non figura la ricorrente, nonostante la stessa vanti un punteggio di **218,75** (ALL.6).

La dott.ssa Chiaviello, infatti, è stata preceduta - a quanto è dato sapere- da concorrenti aventi punteggio inferiore ma in possesso di titoli di riserva. A ciò aggiungasi che la ricorrente non può controllare la sua posizione in

graduatoria, essendo stata pubblicata unicamente la graduatoria dei vincitori in aperta violazione delle disposizioni normative di riferimento.

Pertanto, con istanza di accessi agli atti ex 22 e ss L. 241/90, trasmessa a mezzo PEC il 28-10-2024 (ALL.7), la dott.ssa Chiaviello chiedeva all'Amministrazione di predenre visioe ed estrarre copia della seguente documentazione: *“Della domanda di partecipazione e della documentazione attestante il possesso dei titoli di riserva posseduti dai sottoelencati candiati dichiarati vincitori: n. 22) PANARO LOREDANA; 23) SEPE ANGELA; SCHIAVONE MARILENA; 25) SAGGESE MARIA ROSARIA; 26 ESPOSITO DIANA; 27 VITALE YLENIA; 28) PRAGLIOLA CATERINA; 29) DI MARTINO GIOVANNA; 30) PERNA ELEONORA;31 LA MONTAGNA CARMELA; 32 SANSONE DANIELA; 33 CANTILE GIOVANNA; 34 GALDIERI ANGELA; 35 TARANTINO KATYA; 36 CARBONE DALILA; 37 CIOPPA ANGELA; 38 SIMIOLI SONIA; 39 RUBERTI MARIANA”* e contestualmente avanzava istanza per la trasmissione e pubblicazione della graduatoria di merito classe di concorso A028 Regione Campania comprensiva sia dei vincitori e degli idonei alla procedura concorsuale.

Con il presente ricorso, la ricorrente intende censurare il silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso *ex lege* 241/90, nonché il rigetto “preventivo” espresso con nota .prot. 14165/2024 (ALL.3) rubricata “CHIARIMENTI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI E TITOLI DI RISERVA”, che sono illegittimi e vanno annullati alla stregua delle seguenti considerazioni in

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 2 E 3 DELLA L. 241/90 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 22 E SS. L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE – - SIMULAZIONE PROCEDIMENTALE - ILLOGICITA'

Come ricostruito in punto di fatto, nonostante il decorso del termine prescritto ex lege, l'Amministrazione intimata si è illegittimamente astenuta dall'esitare l'istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss Legge n. 241/90 presentata dalla ricorrente con la conseguenza che sulla stessa si è formato il silenzio rigetto.

Il comportamento silente e dilatorio serbato dall'Amministrazione intimata è illegittimo in quanto si pone in aperto contrasto con i più elementari principi di imparzialità e trasparenza cui l'azione amministrativa deve, in ogni caso, conformarsi.

Più in particolare, l'art. 22 L. 241/90 stabilisce che *“l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6”*.

La concreta protezione del diritto enucleato dall'art. 22 è affidata al successivo art. 25, comma IV, della L. 241/90, ove si stabilisce che *“decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso,*

espreso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5....”.

È noto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti che ricorrono, per espressa previsione di legge, nell'ipotesi in cui la conoscenza di documenti sia necessaria ai singoli per curare o difendere i loro interessi anche in sede giurisdizionale. Massimamente, la sussistenza di un interesse personale e concreto funzionale all'esercizio dell'*actio ad exhibendum* spetta al richiedente che sia titolare di una situazione giuridicamente tutelata e a questo collegata.

Nel caso di specie l'interesse personale all'accesso è:

- a) concreto, in quanto specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di atti concorsuali, suscettibili di produrre effetti giuridici nella sfera giuridica della ricorrente;
- b) attuale, influenzando sulla possibilità di acquisizione del bene della vita - inserimento in graduatoria come vincitrice - in base al punteggio posseduto;
- c) strumentale, potendo desumere la ricorrente, dai documenti oggetto di ostensione, elementi conoscitivi utili per valutare la legittimità delle operazioni concorsuali e, quindi, per la cura e la tutela della propria posizione giuridica.

Alla luce di tanto, è evidente l'illegittimità del rifiuto silente opposto dall'Amministrazione intimata la quale sta di fatto impedendo alla ricorrente di tutelare in sede giurisdizionale la sua posizione.

Sul punto, peraltro, costituisce ius receptum il principio secondo cui “*in applicazione dei principi di tutela del diritto di difesa, di cui all'art. 24 cost., deve essere comunque garantito l'accesso ai documenti a chi deve acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura di interessi giuridicamente protetti*” (cfr. in terminis e per tutte Consiglio di Stato, sez. IV, 06/03/2015, n. 1137).

Si insiste per l'accoglimento.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 2 E 3 DELLA L. 241/90 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 22 E SS. L. 241/90 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 15 E 16 DPR 487/1994- ECCESSO DI POTERE – ILLOGICITA'

Ferme le considerazioni che precedono deve dirsi, altresì, illegittima la nota prot. 14165/2024 di diniego espresso e “preventivo” della documentazione riguardante i titoli di riserva dei candidati.

Assume l'Amministrazione invero, che tale documentazione non sarebbe in suo possesso.

Come è noto, attività propedeutica alla definizione della graduatoria del concorso è la pubblicazione da parte dell'Amministrazione procedente, sul Portale Nazionale del Reclutamento InPa, prevista dal novellato art. 16 del d.P.R. n. 487/1994, di uno specifico avviso indirizzato ai concorrenti che abbiano superato la prova orale finalizzato alla trasmissione, entro un termine perentorio, della documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva o preferenza, già indicati nella domanda.

Ne segue che **l'Amministrazione intimata era ed è in possesso dei titoli di riserva** dichiarati dai concorrenti nella domanda e che la stessa, successivamente alla loro acquisizione, ha proceduto ad inserirli nella piattaforma telematica.

Trattandosi, dunque, di documenti in possesso della amministrazione intimata gli stessi sono senz'altro ostensibili.

Analogamente, l'istante ha interesse a conoscere l'esatto posizionamento nella graduatoria degli idonei che, del tutto illegittimamente, non è stata pubblicata dal USR intimato.

Sul punto, è appena il caso di evidenziare che l'art. 15 d.P.R. n. 487/1994, come recentemente modificato dal d.P.R. n. 2/2023, al comma 6, prevede che le graduatorie dei concorsi [...], sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa».

Essendo stato eliso, rispetto alla previgente versione della norma, il sostantivo maschile "vincitori", è del tutto evidente che la disposizione faccia riferimento alla graduatoria nella sua totalità; comprendendo, quindi, sia coloro i quali abbiano ottenuto i posti messi a concorso e sia gli idonei alla procedura concorsuale.

Sussiste, conclusivamente l'interesse della ricorrente, idonea non vincitrice, a prenderne visione e/o ad estrarne copia della graduatoria di merito comprensiva anche della posizione degli idonei che la precedono essendo a tale documento, che l'Amministrazione è chiamata a formare ex art. 15 del D.P.R. n. 487 del 24 agosto 1994, senz'altro collegata

la posizione giuridica soggettiva giuridicamente tutelata vantata dalla ricorrente, in qualità di concorrente, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/1990 (cfr. Ex plurimis TAR Lazio Roma sez. III Ter sentenza n. 20957/2024).

Ne discende dimostrato come, riguardando l'istanza di accesso documenti esistenti e in possesso dell'Amministrazione e non emergendo cause di esclusione o di limitazione dell'accesso, né interessi confliggenti di terzi, in ragione dell'afferenza della documentazione richiesta ad una procedura concorsuale, si deduce l'illegittimità del diniego serbato dal USR Campania sull'istanza di accesso agli atti della ricorrente.

Sussistono, in conclusione, tutti i presupposti tipizzati dalla normativa in materia di tutela del diritto di accesso agli atti, attesa la personalità e concretezza dell'interesse dell'istante alla tutela di situazione giuridicamente rilevante. Anche questo motivo è fondato e merita accoglimento.

**ISTANZA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITORIO
ANCHE MEDIANTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Stante l'impossibilità di raggiungere tutti i potenziali controinteressati - (vincitori titolari di riserva e candidati idonei) anche in ragione dell'omessa indicazione dei codici fiscali dei vincitori nella graduatoria di merito pubblicata il 23-10-2024, chiede, sin d'ora, l'autorizzazione alla integrazione del contraddittorio anche mediante notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 52, comma 2 cpa.

In particolare si chiede che l'Ill.mo Collegio ordini la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet dell'USR Campania.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso proposto, e previo annullamento del silenzio – rigetto illegittimamente formatosi sulla istanza del 27-10-2024 e dell'illegittimità del diniego espresso di cui alla nota prot n.14165/2024

- 1) accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 22 e ss della legge 241/90 la fondatezza della istanza di accesso di cui sopra ed il conseguente diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione ivi richiesta ivi compresa la graduatoria di merito di tutti i candidati vincitori e idonei che la precedono;
- 2) ordinare, ex art. 116 comma 4 c.p.a, al MIM e all'USR Campania, ciascuno per quanto di sua competenza, di esibire la documentazione richiesta e consentire l'estrazione di copia dei relativi documenti con richiesta, sin d'ora, di nominare un Commissario ad Acta per l'ipotesi di ulteriore inadempimento da parte dell'amministrazione regionale;
- 3) condannare il MIM e l'USR Campania, in solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio e al rimborso dell'importo del contributo unificato versato con attribuzione al procuratore antistatario.

Ai soli fini fiscali, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e sconta il contributo unificato come per legge, dando atto che trattasi di pubblico impiego.

Napoli 16 dicembre 2024

Avv. Debora Chiaviello

Avv. Debora Chiaviello
Via Alcide De Gasperi, 33 -80133 Napoli
Mob.3334038420 - tel/fax 08119257174
[PEC: avv.deborachiaviello@pec.it](mailto:avv.deborachiaviello@pec.it)

La sottoscritta Avv. Debora Chiaviello (cf: CHVDDBR77S62A717U) procuratore e difensore della dott.ssa Angela Chiaviello dichiara ai sensi di legge, che le copie analogiche utilizzate per la notifica a mezzo Ufficio Postale ex art. 3/bis L. 21 Gennaio1994 N. 53 sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Avv. Debora Chiaviello

Debora
Chiaviello

Firmato digitalmente da Debora
Chiaviello
DN: c=IT, cn=Debora Chiaviello,
dnQualifier=20230559514023,
serialNumber=TINTE,
CHVDDBR77S62A717U,
sn=CHIAVIELLO,
givenName=DEBORA
Data: 2024.12.18 09:39:24 +01'00'

**ELENCO CONTROINTERESSATI RICORSO RG 6699/2024
PENDENTE INNANZI AL TAR CAMPANIA NAPOLI SEZ. IV**

- PANARO LOREDANA;
- SEPE ANGELA;
- SCHIAVONE MARILENA;
- SAGGESE MARIA ROSARIA;
- ESPOSITO DIANA;
- VITALE YLENIA;
- PRAGLIOLA CATERINA;
- DI MARTINO GIOVANNA;
- PERNA ELEONORA;
- LA MONTAGNA CARMELA;
- SANSONE DANIELA;
- CANTILE GIOVANNA;
- GALDIERI ANGELA;
- TARANTINO KATYA;
- CARBONE DALILA;
- CIOPPA ANGELA;
- SIMIOLI SONIA;
- RUBERTI MARLANA”

Debora
Chiaviello


Firmato digitalmente da Debora
Chiaviello
ID: c=IT, o=Debora Chiaviello,
dnQualifier=2025050514023,
serialNumber=7887,
c=IT, ou=7563A717U,
o=CAMMELLO, givenName=DEBORA,
Date: 2025.03.11 12:43:53 +0100

Napoli 11-03-2025

avv. Debora Chiaviello

Pubblicato il 10/03/2025

N. 01974/2025 REG.PROV.COLL.
N. **06699/2024** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6699 del 2024, proposto da Angela Chiaviello, rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Chiaviello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del merito ed Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Napoli, via Diaz, 11 domiciliavano *ex lege*;

nei confronti

Pragliola Caterina, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del silenzio – significativo (rigetto) illegittimamente formatosi il 27-11-2024 sull'istanza di accesso trasmessa a mezzo PEC all'USR Campania il 28-10-2024;
- della nota prot. N. 14165/2024 rubricata "CHIARIMENTI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI E TITOLI DI RISERVA", con la quale si rappresenta che

non saranno esitate le istanze di accesso agli atti volte alla ostensione: a) dei titoli di riserva dei candidati vincitori poiché non in possesso della Amministrazione; b) degli elenchi con i nominativi dei candidati non vincitori, poiché tale documentazione non è prevista dal bando di concorso;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente

NONCHE' PER LA DECLARATORIA E L'ACCERTAMENTO

Della fondatezza della istanza di accesso sopra richiamata e del conseguente diritto della ricorrente di esercitare il diritto di ostensione (visione ed estrazione copia) di tutta la documentazione ivi richiesta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- con ricorso depositato il 30 dicembre 2024, la ricorrente – candidata per la Regione Campania nell'ambito del concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 39 posti di docenti (classe A028), indetto con D.D.G. 2576/2023, ma non rientrante tra i candidati vincitori nonostante l'ottenuto punteggio di 218,75 in quanto, in ipotesi, preceduta “da concorrenti aventi punteggio inferiore ma in possesso di titoli di riserva” - ha chiesto accertarsi l'illegittimità della nota in epigrafe nonché del silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti inoltrata il 28 ottobre 2024, con cui ha chiesto l'ostensione: “della domanda di partecipazione e della documentazione attestante il possesso dei titoli di riserva posseduti” da alcuni candidati dichiarati vincitori, ivi compiutamente elencati (Panaro Loredana; Sepe Angela; Schiavone Marilena; Saggese Maria Rosaria; Esposito Diana; Vitale Ylenia; Pragliola Caterina; Di Martino Giovanna;

Perna Eleonora; La Montagna Carmela; Sansone Daniela; Cantile Giovanna; Galdieri Angela; Tarantino Katya; Carbone Dalila; Cioppa Angela; Simioli Sonia; Ruberti Mariana);

- il ricorso è stato notificato all'Amministrazione resistente (costituitasi il 3 gennaio 2025) e ad un solo controinteressato (Praiola Caterina, il 2 gennaio 2025, come attestato dall'avviso di ricevimento della raccomandata a/r, in atti, dep. 9 gennaio 2025);

- alla camera di consiglio del 5 marzo 2025 il difensore di parte ricorrente chiedeva integrarsi il contraddittorio anche nei confronti degli altri candidati alla procedura interessati dall'istanza di ostensione, anche a mezzo notifica per pubblici proclami, così insistendo nella richiesta formulata in ricorso;

Ritenuto che:

- alla luce del tenore del gravame ed al netto della costituzione dell'Amministrazione scolastica, è in effetti opportuno integrare il contraddittorio nei confronti degli altri candidati interessati dall'istanza di ostensione;

- a tal fine è opportuno accogliere la richiesta di parte ricorrente per effettuare tale integrazione per pubblici proclami, tenuto conto del numero dei controinteressati e sussistendone i presupposti di legge;

Ritenuto:

- che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati, non appare necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso, delle sue conclusioni e dei nominativi dei controinteressati;

- che pertanto, la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati possa essere effettuata esclusivamente sul sito internet Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

- perciò, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
 - l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
 - l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
 - la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;
 - in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00# (euro trenta/00#) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;
 - le dette pubblicazioni dovranno avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;
- Valutato di rinviare, per il prosieguo della discussione del ricorso, alla camera di consiglio del 30 aprile 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta):

- ordina l'integrazione del contraddittorio nei termini indicati in motivazione;
- fissa, per il prosieguo della trattazione del ricorso, la camera di consiglio del 30 aprile 2025;
- manda alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Rita Luce, Consigliere

Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valeria Nicoletta Flammini

IL PRESIDENTE
Paolo Severini

IL SEGRETARIO